



CITTA' DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 74 del Reg. Del 16.09.2020

OGGETTO: incarico per la costituzione e la resistenza nel giudizio davanti al Tribunale di Cosenza promosso dall'arch. De Cicco Annamaria Michelina Carla.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| PALERMO ANTONIO | Sindaco | presente | <input checked="" type="checkbox"/> | assente | <input type="checkbox"/> |
| GRECO ANGELO | Vicesindaco | presente | <input checked="" type="checkbox"/> | assente | <input type="checkbox"/> |
| BUCARELLI IRMA | Assessore | presente | <input checked="" type="checkbox"/> | assente | <input type="checkbox"/> |
| GIORDANO IGNAZIO | Assessore | presente | <input checked="" type="checkbox"/> | assente | <input type="checkbox"/> |
| GIORDANO ROSSELLA | Assessore | presente | <input checked="" type="checkbox"/> | assente | <input type="checkbox"/> |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Antonio Palermo.

Partecipa alla riunione il Vicesegretario Comunale avv. Antonio Filippelli.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con ricorso ex art. 702 bis cpc del 6.3.2020, assunto al protocollo del Comune il 15.6.2020 al numero 6089, l'arch. De Cicco Annamaria Michelina Carla, nata a Mendicino il 14.6.1956 ed ivi residente alla c/da Santa Maria, via Don Ciccio Salvino, 2, C.F. DCCNMR56H54F125C, rapp.ta e difesa dall'avv. Sabato Carlo Paduano, C.F. PFNSTC64M10H981F, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende alla via Adige, 16, ha chiesto all'On.le Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 702 bis cpc, di fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine per la costituzione, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill. Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di credito della somma di € 8.648,91 della ricorrente nei confronti del Comune di Mendicino, in subordine nel caso interpretasse la fattispecie gli estremi del comma 4 dell'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, statuire il diritto di credito nei confronti dell'ing. Roberto Greco. Condannare pertanto il Comune di Mendicino in p.l.r.p.t. a pagare in favore della ricorrente la somma di € 8.648,91, oltre interessi dalla diffida, in subordine condannare il funzionario responsabile ing. Roberto Greco. Con condanna alle spese del presente giudizio da liquidarsi in conformità ai parametri ministeriali, con distrazione ex art. 93 cpc, dichiarando il procuratore costituito di averle anticipate in € 118,50 per spese, € 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase di trattazione, € 1.620,00 per fase decisionale e così in toto € 264,00 per spese ed € 5.255,00 per competenze, oltre rimborso forfettario e CPA 4%;

che il Tribunale di Cosenza - 2^a Sezione Civile -, nella persona del Giudice dott. Andrea Palma, con provvedimento del 24.4.2020, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 3.11.2020, ore 10,30, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza;

che la ricorrente, nel suindicato ricorso, premette che l'Ufficio Tecnico del Comune di Mendicino, con determina n. 128 dell'1.10.2013 le affidò l'incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza del progetto "Officine dell'ambiente", programmato nell'ambito dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale del POR FESR Calabria 2007-2013, linea d'intervento 8.2.1.2. servizi intercomunali per la qualità della vita (orto botanico) e che, in data 2.10.2013 veniva stipulata convenzione dell'incarico professionale convenendo che là dove l'Ente avesse ritenuto necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il professionista avrebbe avuto diritto ai compensi spettanti a norma della tariffa per le varianti in corso d'opera;

che, continua la ricorrente, con delibera di Giunta n. 213 del 19.12.2013, veniva approvato in tutti i suoi elaborati il progetto esecutivo relativo ai lavori "Officine dell'Ambiente" dell'importo complessivo di € 480.000,00. Poi, con determina del responsabile dell'area tecnica n. 39 dell'8.4.2014 venivano aggiudicati i lavori all'Impresa CO.GE.CA sas da Corigliano Calabro, con conseguente stipula del contratto di appalto in data 29.4.2014;

che, prosegue la ricorrente, durante l'iter dei lavori l'impresa aggiudicataria si rendeva inadempiente alle disposizioni impartite, facendo registrare gravi ritardi, senza mai rispettare il crono programma e senza mai mettere al corrente la D.L. delle lavorazioni che intendeva fare quotidianamente e delle forniture e materiale di cui si approvvigionava, fatto ancor più grave, stante il persistente rifiuto dell'Impresa all'osservanza dei richiami scritti e verbali, la D.L. era costretta a ricorrere alle Forze dell'Ordine per far cessare comportamenti illegittimi ed in palese violazione di norme di legge. Pertanto, a seguito delle gravi inadempienze contrattuali, a carico CO.GE.CA. sas, con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18.6.2015, il Comune di Mendicino procedeva alla risoluzione del contratto;

che, prosegue la ricorrente, si rendeva necessaria una perizia di stima e di variante, così come previsto all'art. 3, ultimo comma, della Convenzione, così come rappresentato dalla stessa ricorrente con comunicazione a mezzo pec del 20.7.2015;

che, secondo la ricorrente, per tale necessità il Comune di Mendicino, nella persona del responsabile dell'area tecnica ing. Roberto Greco, conferiva incarico, con lettera dell'1.8.2015, prot. n. 8935, per la redazione della perizia di variante necessaria al completamento dell'opera;

che, sempre proseguendo la ricorrente, il 14.9.2015, con determina n. 119 il Comune di Mendicino, dando atto della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento approvava lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 3.6.2015, determinando di conseguenza un importo di € 222.509,00,

compresa IVA, per l'ultimazione dei lavori fatta eccezione per i costi di demolizione e le competenze tecniche derivanti dall'incremento di lavoro e tempi dilatato che restavano al di fuori del finanziamento PISL e dunque a carico dell'Amministrazione;

che, secondo la ricorrente, con determina del Settore LLP.. n. 118 del 14.9.2016 venivano aggiudicati i lavori per un importo lordo di € 222.509,00 all'Impresa LL.PP. IAQUINTA GEOM. SAVERIO, per un importo netto dei lavori di € 178.941,32, al netto del ribasso d'asta del 33,030%, compresi € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e che, con determina n. 161 del 24.11.2015, veniva approvata la perizia di variante tecnica;

che, secondo la ricorrente, per effetto della perizia il nuovo quadro economico restava invariato relativamente all'importo dei lavori e sicurezza sub A), mentre per le somme a disposizione sub B, così come previsto in convenzione, venivano applicate le tariffe previste per legge alla D.L. variante al progetto e sicurezza, per un importo di € 13.464,71, di cui € 4.815,80 imputate al finanziamento regionale riconosciute e regolarmente liquidate, mentre € 8.648,91 restando a carico dell'Amministrazione Comunale, oltre imposte e tasse dovevano essere liquidate dall'Ente;

che, secondo la ricorrente, tali somme sono state riconosciute dall'Ente visto il pagamento parziale della somma di € 4.815,00 (senza alcuna osservazione) con determina n. 161 del 24.11.2015, con la quale si approvava la perizia di variante tecnica. Nella suddetta perizia, infatti, prosegue la ricorrente, vengono esplicitamente riportate (sia in relazione che nel quadro economico) dette competenze tecniche di € 13.464,71, di cui € 4.815,80 come risulta dalla somma di € 2.646,60 (rigo B3.3 colonna - Regione Calabria) + € 2.169,30 (rigo B3.4 colonna - Regione Calabria), già liquidate, € 8.648,91 come risulta dalla somma di € 4.752,98 (rigo B3.3 colonna perizia di lavori di completamento Impresa Iaquina) + € 3.895,93 (B3.4 colonna perizia di lavori Impresa Iaquina);

che, continua la ricorrente, in data 29.12.2015 veniva redatto lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione e nella relazione del suddetto elaborato si specificavano nuovamente le competenze a saldo dei compensi tecnici relativi all'espletamento dell'incarico. In data 30.12.2015 venivano assunti al protocollo n. 16687 del Comune di Mendicino gli atti finali del lavoro, trasmessi dalla stessa ricorrente, compresa la parcella pro forma e una nuova perizia di assestamento contabile finale, così come si evince dalla distinta degli elaborati. In data 30.12.2015, con determina n. 180 si approvava lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, il tutto senza contestazione in ordine alle competenze tecniche, con evidente riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione Comunale;

che, secondo la ricorrente, in punto di diritto, risultano prevalenti le questioni di diritto ed assumono valenza assorbente le prove precostituite, mentre l'istruttoria risulta solo eventuale e comunque marginale, non risultando necessario né l'interrogatorio formale, né prova per testi, atteso che i documenti prodotti a sostegno costituiscono gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione;

che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, per quanto concerne il Comune di Mendicino, si rileva l'infondatezza del ricorso ex adverso avanzato;

che, difatti, a seguito di gara ad evidenza pubblica fu assegnato l'incarico all'Arch. De Cicco Annamaria per come di seguito riportato:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 109 del 19/08/2013 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento incarico Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale del POR FESR Calabria 2007-2013
- la commissione di gara nominata con determinazione del responsabile dell'area tecnica n.118 del 17/09/2013 aggiudicò provvisoriamente, giusto verbale del 17/09/2013 al professionista Arch. De Cicco Annamaria in RTP per l'affidamento dell'incarico professionale della Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale del POR FESR Calabria 2007-2013 secondo le soluzioni proposte nell'offerta tecnica e con un'offerta economica del **10,500%** e per il prezzo di € 19.654,20 (euro diciannovesecentocinquantaquattro/20) oltre IVA e INARCASSA.
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 128 del 01/10/2013 fu affidato al tecnico Arch. De Cicco Annamaria in RTP da Mendicino l'incarico professionale di Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e Coordinamento Sicurezza dei Progetti

Integrati per lo Sviluppo Locale del POR FESR Calabria 2007-2013 per l'importo di € 19.654,20 oltre IVA e INARCASSA.

- che, concluso tale iter, fu stipulata in data 02.10.2013 apposita convenzione per regolare le attività dell'incarico in cui furono definiti compiutamente gli obblighi contrattuali tra le parti (modalità di svolgimento incarico, compensi, scadenze, polizze, ecc);
- che, in prosieguo di tali attività furono appaltati i lavori attraverso le seguenti attività:
- con determinazione del Responsabile Dell'Area Tecnica N° 05 del 20.01.2014 fu indetto l'appalto dei lavori dei "Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale del POR FESR Calabria 2007-2013 con il sistema della Procedura Aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 - comma 2 - lett. a) del D. Lgs n°163/2006, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerte in ribasso sull'importo a base d'asta di € 197.225,00 oltre € 135.475,00 per Costi Manodopera (Tav. 0.4Bis) e € 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N° 39 del 08.04.2014 furono aggiudicati i lavori in questione all'Impresa CO.GE.CA SAS da Corigliano Calabro (CS) con il ribasso del 33,030% per € 273.556,58, compreso € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- che, in data 29.04.2014, tra il Responsabile dell'Area Tecnica e l'Appaltatore fu stipulato il Contratto d'appalto rep. 02;
- che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione regolante i rapporti tra gli enti stipulata il 07/08/2013 si approvò il quadro economico post gara derivante dalle economie del ribasso d'asta con Determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 56 del 30.04.2014;
- che, in ragione delle diverse Relazioni e ordini di servizio, redatte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i. e pervenute al Responsabile del Procedimento, dalle quali risultavano le gravi inadempienze a carico dell'appaltatore in ordine alle obbligazioni contrattuali scaturenti dall'appalto concluso, l'Ente ha dovuto assumere le necessarie determinazioni. In particolare quanto alle inadempienze, riscontrate talmente gravi tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- che, alla luce dei rilievi contenuti nelle predette dettagliate comunicazioni ed ordini di servizio, il Responsabile Unico del Procedimento invitava il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 136, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, a formulare precise contestazioni all'appaltatore degli addebiti rilevati a suo carico, con conseguente assegnazione di un termine - non inferiore a quindici giorni - per la presentazione delle relative controdeduzioni. In data 05.05.2015, il Direttore dei Lavori formulava, con ordine di servizio (prot. 4274 del 06/05/2015), la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli il termine di quindici giorni per la presentazione al R.U.P. delle controdeduzioni, come risulta dalla nota pervenuta al Comune di Mendicino in data 25.05.2015 prot. 4934 con la quale si trasmetteva il Verbale di contestazione del 22.05.2015 redatto alla presenza di due testimoni e dell'Agronomo incaricato, data l'assenza della Ditta appaltatrice;
- che, così perpetratesi le gravi inadempienze relazionate dal RUP con nota del 11/06/2015, e determinate dall'ingiustificata ed ingiustificabile condotta dell'Appaltatore, nonché il conseguente grave ritardo accumulato nell'esecuzione delle opere, che non ha consentito più di rispettare i termini predeterminati per la conclusione dei lavori appaltati, l'Ente è stato costretto ad assumere le inevitabili conseguenze della risoluzione contrattuali a norma di legge con grave pregiudizi e danni in capo all'Ente appaltante;
- che l'Amministrazione ha infine disposto la risoluzione contrattuale in ossequio a quanto previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 comma 3, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 75 Reg. del 18/06/2015;

- che per quanto sopra esposto è doveroso sottolineare che attualmente è pendente un giudizio presso il tribunale di Cosenza per la citazione ricevuta da parte della Ditta CO.GE.CA SAS da Corigliano Calabro (CS) che vede come parti convenute sia il Comune di Mendicino che il direttore dei Lavori;
- che, in seguito, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'impresa LL.PP. Iaquina Geom. Saverio, con sede in C.da Nunziatella n. 9 - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - P. IVA: 01152300784, la cui offerta per la Procedura Aperta risultava seconda classificata, dichiarò la propria disponibilità al completamento delle opere della gara in questione alle medesime condizioni economiche offerte dalla precedente aggiudicataria in sede di gara;
- che il tempo contrattuale per l'esecuzione dei restanti lavori veniva definito in 80 (ottanta) giorni naturali, continui, consecutivi a decorrere dalla data della firma del Verbale di Consegna;
- che, deducendo la somma da corrispondere alla ditta CO.GE.CA SAS da Corigliano Calabro (CS) dall'importo dell'appalto il nuovo importo lavori risultò di € 182.941,32 oltre I.V.A. (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza);
- che durante l'esecuzione, a causa di quanto successo (rescissione contrattuale), si dovettero apportare delle modifiche alle lavorazioni ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c) le quali, pur non comportando variazioni nell'importo complessivo dei lavori, hanno reso necessario il concordamento di sei nuovi prezzi rispetto a quelli contrattualizzati. A seguito di tale perizia di assestamento il quadro economico di progetto si modificò esclusivamente nelle voci sotto elencate che riguardavano i compensi tecnici dell'Arch. De Cicco Annamaria con un aggravio di spesa di € 4.815,80, che come si può notare è andata ad aumentare le voci Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione nonostante l'importo dei lavori fosse rimasto invariato;
- che in tale somma rientrano le spettanze ora vantate dalla DL in quanto il calcolo della parcella all'epoca prodotto in atti risultava errato avendo preso a base di calcolo i lavori nuovamente affidati tralasciando l'evenienza che rispetto al primo affidamento ben € 99.353,00 oltre IVA non erano stati affatto realizzati e quindi diretti.

| DA QUADRO ECONOMICO | | POST GARA | PERIZIA ASSESTAMENTO |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| B 3 | Spese tecniche : | | |
| B 3.1 | <i>Omissis</i> | ----- | ----- |
| B 3.2 | <i>Progettazione</i> | € 7.786,50 | € 7.786,50 |
| B 3.3 | <i>Direzione Lavori</i> | € 6.891,50 | € 9.538,00 |
| B 3.4 | <i>Coordinatori Sicurezza</i> | € 4.430,25 | € 6.599,55 |
| B 3.5 | <i>Collaudo amministrativo</i> | € 545,95 | € 545,95 |
| B 3.6 | <i>Omissis</i> | ----- | ----- |
| TOTALE PROGETTO | | € 19.654,20 | € 24.470,00 |

- che, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 164 del 01.12.2015 è stato approvato il 1° SAL dei lavori eseguiti dalla ditta LLPP Iaquina Geom. Saverio a tutto il 30/11/2015 e con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 177 del 21.12.2015 è stato approvato il 2° SAL dei lavori eseguiti dalla ditta LLPP Iaquina Geom. Saverio a tutto il 10/12/2015;

- che, infine la direzione lavori ha trasmesso, con nota assunta al protocollo il 30/12/2015 al n. 16687 il SAL finale dei lavori conclusi a tutto il 15.12.2015 e C.R.E. dei lavori eseguiti dalla ditta LLPP Iaquina Geom Saverio approvato con Determinazione n. 180 del 30.12.2015;
- che di seguito infine si riportano le somme imponibili liquidate a fronte degli incarichi tecnici convenzionati riferibili all'Arch. De Cicco, pur sempre in ATP con l'ing Dodaro, dai cui conteggi si evince che sono state completamente corrisposte

| ATTO | DATA | N | DITTA | IMPONIBILE | DATA | MANDATO |
|----------------|------------|-----|----------------|------------------|------------|---------|
| Determinazione | 28/04/2014 | 45 | Arch. De Cicco | 6.883,27 | 05/05/2014 | 898 |
| Determinazione | 03/12/2014 | 111 | Arch. De Cicco | 2.000,00 | 20/07/2015 | 1236 |
| Determinazione | 01/12/2015 | 164 | Arch. De Cicco | 9.322,00 | 16/12/2015 | 2366 |
| Determinazione | 21/12/2015 | 177 | Arch. De Cicco | 4.815,80 | 23/12/2015 | 2401 |
| Determinazione | 30/12/2015 | 180 | Arch. De Cicco | 545,92 | 30/06/2016 | 1406 |
| | | | TOTALE | 23.566,99 | | |

che, pertanto, e' utile, opportuno e necessario procedere alla costituzione in giudizio da parte del Comune di Mendicino, in persona del Sindaco e/o legale rapp.te pro tempore per resistere all'azione giudiziale proposta dall'arch. De Cicco Annamaria Michelina Carla,

PROPONE

La presente forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso ex art- 702 bis cpc del 6.3.2020, assunto al protocollo del Comune il 15.6.2020 al numero 6089, dall'arch. De Cicco Annamaria Michelina Carla, nata a Mendicino il 14.6.1956 ed ivi residente alla c/da Santa Maria, via Don Ciccio Salvino, 2, C.F. DCCNMR56H54F125C, rapp.ta e difesa dall'avv. Sabato Carlo Paduano, C.F. PFNSTC64M10H981F, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rende alla via Adige, 16.

Di incaricare, all'uopo, l'avv. Antonio Filippelli, responsabile del servizio legale della Citta' di Mendicino, facultandolo, sin da adesso, qualora lo ritenesse necessario, alla nomina di uno o piu' codifensori, e, comunque di verificare la sussistenza di soluzioni transattive della vertenza de qua.

Di autorizzare il Sindaco, quale rapp.te legale dell'Ente, a rilasciare al suindicato difensore l'apposito mandato.

Di stabilire che eventuali somme per spese inerenti il presente incarico saranno anticipate e/o rimborsate allo stesso avv. Antonio Filippelli mediante il Servizio Provveditorato ed Economato, con obbligo di rendicontazione.

Di proporre, data la necessita' di approntare per tempo i relativi atti difensivi, che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP
Ing. Francesco La Valle

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
Avv. Antonio Filippelli

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

Oggetto: incarico per la costituzione e la resistenza nel giudizio davanti al Tribunale di Cosenza promosso dall'arch. De Cicco Annamaria Michelina Carla.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 16 SET. 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

Avv. Antonio Filippelli




PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 16 SET. 2020



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Mario Rubino

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: incarico per la costituzione e la resistenza nel giudizio davanti al Tribunale di Cosenza promosso dall'arch. De Cicco Annamaria Michelina Carla.

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/00;


CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

IL SINDACO
Antonio Palermo



GLI ASSESSORI

Angelo Greco




Irma Bucarelli



Ignazio Giordano




Rossella Giordano



SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Avv. Antonio Filippelli

Vicesegretario Comunale



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 17 SET, 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Mendicino li 17 SET, 2020



Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Mendicino li 16 SET, 2020



Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo